

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

BIOENERGIE ITALIANE S.r.l. (di seguito anche "BIOENIT" o il "FORNITORE") con sede legale in via Stazione 80 30035 - REA VE - 305130 si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso domestico e/o il gas naturale per uso domestico individuale destinati all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE, Scheda sintetica, Scheda del diritto di ripensamento) costituiscono il "CONTRATTO". BIOENIT e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati. In caso di contrasto tra le CGC e CE queste ultime devono ritenersi prevalenti.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a BIOENIT perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il fornitore uscente. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 Il CONTRATTO può essere stipulato attraverso le seguenti modalità: punti vendita territoriali, modalità telefonica (teleselling inbound o outbound), sito web di BIOENIT. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al CLIENTE su supporto durevole. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all'approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del CLIENTE, anche la successiva conferma di essa da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell'area privata del sito www.bioenergieitaliane.it. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, avvalendosi dell'apposito modulo allegato al presente CONTRATTO oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi a BIOENIT attraverso raccomandata a/r ai recapiti indicati all'art. 19.

2.4 Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l'energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate da BIOENIT le attività per le quali il CLIENTE ci ha ripensato, o da BIOENIT per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il CLIENTE che esercita il diritto di ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione. Il CLIENTE può richiedere di voler dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento. Se il CLIENTE non richiede l'esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Se il CLIENTE effettua la richiesta di esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 6 e 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto.

2.5 BIOENIT si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.6 L'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che: a. non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; b. il CLIENTE non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; c. il FORNITORE non sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; d. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR non sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza; e. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; g. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; h. il PDR sia accessibile; i. il FORNITORE non sia informato del fatto che il Distributore Locale ha promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

2.7 BIOENIT si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a BIOENIT le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da BIOENIT; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, BIOENIT non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.8 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il Cliente è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD/PDR oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.

3. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

3.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, secondo quanto riportato nella Proposta di Contratto. Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato. L'effettivo inizio dell'esecuzione del Contratto si avrà con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da BIOENIT al CLIENTE nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità concordata con il CLIENTE e sarà riportata nelle fatture.

3.2 In caso di switching, l'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta relativa allo switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.

3.3 Nel caso in cui non sia possibile dare effettivo inizio alla somministrazione nelle date sopra indicate, BIOENIT provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE.

3.4 In ogni caso, qualora la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia e/o distribuzione del gas presso i Punti di Prelievo/Punti di Riconsegna del CLIENTE, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva ed BIOENIT non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE derivanti dal ritardo nell'inizio della fornitura.

4. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il Prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura e comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto.

4.2 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il Prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore Locale (di seguito 'Opzione tariffaria di trasporto'), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni Economiche di fornitura; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Del. 111/06, 156/07 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

4.3 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di fornitura (Dell. ARG/gas 159/08 (RTDG) e ARG/gas 64/09 (TIVG) dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA", e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

4.4 Tutte le componenti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

4.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del FORNITORE di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, BIOENIT applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 4.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.

4.6 Le condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'articolo 11, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

5. COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)

La determinazione dei corrispettivi per la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.; il COEFFICIENTE C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla Del. 775/2016/R/gas (RTDG) e s.m.i.

6. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica)

6.1 Modalità della somministrazione. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di BIOENIT, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 14 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di BIOENIT ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di BIOENIT.

6.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 6.1, BIOENIT quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

6.3 Complessi di misura. BIOENIT, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

7. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE (punto specifico per la sola fornitura di gas naturale)

7.1 Consegna del gas naturale. Il CLIENTE non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a BIOENIT ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. BIOENIT non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

7.2 Servizio di Distribuzione.

7.2.1 Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall'Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso.

7.2.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.

7.2.3 Per quanto precede, BIOENIT non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare a BIOENIT.

7.3 Interventi sulle apparecchiature e verifiche. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a BIOENIT, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Del. 569/2019/R/gas – RQDG e s.m.i.. BIOENIT, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete (Allegato 2 Del. 108/06 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre il CLIENTE riconoscerà a BIOENIT, per ciascuna richiesta inoltrata dalla stessa al Distributore Locale, un corrispettivo di importo pari a 25,00 (venticinque,00) euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

7.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla 570/2019/R/gas (RTDG) e s.m.i..

8. IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da BIOENIT all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a BIOENIT saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in fattura.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

9.1 La fatturazione avrà periodicità: - per l'energia elettrica ed il gas mensile. Tale periodicità potrà essere variata da BIOENIT con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 16. Le BOLLETTE saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet bioenergieitaliane.it. Su bioenergieitaliane.it sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della bolletta. Ciascuna fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili a BIOENIT dal Distributore Locale o sulla base delle autoletture del CLIENTE. Qualora i dati di misura non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima di BIOENIT ottenuta mediante il metodo prole applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore Locale; - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore Locale sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna.

9.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, BIOENIT provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, BIOENIT fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, BIOENIT fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.

9.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, BIOENIT provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento (per l'energia elettrica dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto).

9.6 Nel rispetto della normativa vigente, il pagamento delle FATTURE dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa o, in alternativa, tramite addebito su carta di credito in via continuativa qualora previsto in fase di sottoscrizione della Proposta di Contratto e/o dal canale di perfezionamento della PDC. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da BIOENIT almeno 1 giorno prima dell'addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art.19, ai sensi dell'art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il CLIENTE potrà, in qualunque momento, attivare il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa, anche tramite l'area privata del sito www.bioenergieitaliane.it, dove troverà altresì l'indicazione di eventuali altri metodi di pagamento disponibili tramite i quali potrà scegliere di pagare le bollette.

9.7 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative



condizioni e modalità di richiesta sul sito bioenergieitaliane.it. Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Del. 463/2016/R/com) nei seguenti casi:

- la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al CLIENTE;
- laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dal contratto; la rateizzazione sarà concessa in tutti i casi di fatturazione di importi anomali;
- qualora la bolletta contenga congruagli sia per dati di misura stimati o reali negli ultimi 12 mesi, sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumi, sia per modifica componenti di Prezzo, sia per un blocco di fatturazione, sia per le prime bollette emesse dall'attivazione. Nei casi sopra elencati, verrà concessa la rateizzazione della fattura se: i) riguarda somme superiori a 50,00 euro; ii) avvenga entro 10 gg successivi alla scadenza della fattura da rateizzare. Le modalità di rateizzazione prevedono che:
 - i) le rate, non cumulabili, abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
 - ii) le somme rateizzate, per i casi sopra menzionati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta con la data di pagamento).

I clienti che usufruiscono del Bonus Sociale (ai sensi della Del. 584/2015/R/com) per disagio fisico o economico, potranno chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare. In tutti gli altri casi qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea +3,5%.

10. RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle FATTURE emesse da BIOENIT, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale), oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle FATTURE.

10.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); BIOENIT si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

10.3 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle FATTURE previsto contrattualmente all'art. 9.6, BIOENIT si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile, BIOENIT, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle FATTURE scadute, entro un termine di 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a BIOENIT mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui BIOENIT, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore Locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore Locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, BIOENIT potrà richiedere al Distributore Locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del POD/PDR.

10.4 BIOENIT avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

10.5 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore Locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE e dalle norme in materia. In tale caso BIOENIT, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, in mancanza di SWITCHING, il SII provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei POD interessati all'esercente il servizio di Maggior Tutela.

10.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente art. 10.3; c. l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

10.8 BIOENIT avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la regolazione ARERA in materia di SISTEMA INDENNITARIO (Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i.).

10.9 A seguito della chiusura del POD e/o del PDR per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere la Risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.

10.10 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva di risolvere il contratto e richiedere la Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione. In tal caso, BIOENIT trasmetterà al Distributore Locale, se richiesti dallo stesso: a. copia delle FATTURE non pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; c. copia della risoluzione del contratto con il CLIENTE e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

10.11 (articolo specifico per la fornitura di energia elettrica) Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

10.12 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art. 19.

10.13 Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di VOLTURA e di SUBENTRO nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.

11. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; ii. 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.

11.2 Il FORNITORE ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

11.3 Il FORNITORE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al CLIENTE, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a BIOENIT, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di BIOENIT nei confronti del CLIENTE; b. mancata attivazione o revoca non concordata del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso; c. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 In particolare, BIOENIT non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNIA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di BIOENIT. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNIA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc e/o l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

13. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

13.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

13.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, BIOENIT provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 11.1.

14. REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.



15. MODIFICHE

15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

15.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, riferito alla variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento del gas naturale e/o dell'energia, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell'entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, BIOENIT si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 5) qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima e la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all'ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 6) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it"; Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

15.3 Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, EVOLUZIONI AUTOMATICHE delle CE, ovvero le variazioni delle CE già previste e i cui valori sono già determinati nel CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE FINALE, BIOENIT è tenuta a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei CLIENTI FINALI interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi CLIENTI con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. L'arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM e smi coincide con la data di inizio di validità del contratto.. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

16. COMUNICAZIONI

16.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto a BIOENIT, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna.

16.2 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.

16.3 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

17. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

18. RECLAM E CONCILIAZIONE

18.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a BIOENIT S.r.l., Servizio Clienti, CP 94, 20079 Basiglio (MI) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.bioenergieitaliane.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una breve descrizione dei fatti contestati.

18.2 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall'Arera. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, individuate dalla convenzione sottoscritta dall'Arera con Unioncamere e di rivolgersi ad uno degli Organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità. Sul medesimo sito è pubblicato l'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di BIOENIT S.r.l. ad un reclamo scritto, entro 40 (quaranta) giorni dall'invio o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta.

19. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel presente CONTRATTO sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi che includono anche le loro successive integrazioni e modifiche: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE) • Reg. UE 2016/679 e D. lgs. 196/03 e ss.m.i. • Delibera ARERA n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e s.m.i. (Del. 40/04) • Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04) • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRG) • Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/ gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG)



• Decreto Min. Svil. Economico del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 31/07/09) • Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) (TIS) • Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11) (TIMG) • Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 229/2012/R/gas) (TISG) • Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com) • Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com) • Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas) • Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/ gas) • Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel) • Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com) • Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com) • Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) • Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) • Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) • Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), • Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/ gas) • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679) • Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha introdotto il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) • Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/ gas) • Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) • Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com) • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com) • Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com) • Delibera ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 77/2018/R/com) • Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/ com) • Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com).



Informativa sulla Privacy

1. Introduzione

La presente informativa è resa da Bioenergie Italiane Srl (di seguito "Società"), con sede legale in via Stazione 80, 30035 Mirano (VE), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2. Tipologia di Dati Raccolti

La Società raccoglie e tratta i seguenti dati personali:

- Dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc.)
- Dati di contatto (numero di telefono, indirizzo email, etc.)
- Dati relativi ai consumi energetici
- Dati di pagamento (coordinate bancarie, dettagli della carta di credito, etc.)
- Eventuali altri dati necessari per l'erogazione dei servizi contrattualizzati

3. Finalità del Trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Erogazione del servizio di fornitura energetica
- Gestione del contratto e degli adempimenti amministrativi e contabili
- Gestione delle richieste di assistenza e dei reclami
- Adempimento di obblighi di legge e regolamentari
- Invio di comunicazioni commerciali, previo consenso dell'interessato

4. Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali si basa sulle seguenti basi giuridiche:

- Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
- Adempimento di obblighi legali
- Legittimo interesse della Società
- Consenso dell'interessato

5. Modalità del Trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. Conservazione dei Dati

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel rispetto dei termini di legge.

7. Comunicazione dei Dati

I dati personali possono essere comunicati a:

- Soggetti esterni che svolgono attività connesse e strumentali al funzionamento del servizio (es. fornitori di servizi IT, consulenti, etc.)
- Autorità pubbliche e organi di controllo
- Altri soggetti nei casi previsti dalla legge

8. Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e l'accesso agli stessi
- Chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
- Opporsi al trattamento dei dati
- Richiedere la portabilità dei dati
- Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca
- Presentare reclamo a un'autorità di controllo

9. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è Bioenergie Italiane Srl, con sede legale in via Stazione 80, 30035 Mirano (VE). Per esercitare i diritti sopra elencati, l'interessato può contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:

- Email: info@bioenergieitaliane.it
- PEC: bioenergieitaliane@pec.it

10. Modifiche alla Presente Informativa

La Società si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualsiasi momento. L'interessato sarà informato delle modifiche attraverso i canali opportuni.